

CONVENZIONE PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
CODICE CIG: Z20344413B

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno sette del mese di dicembre, in modalità remota concordemente tra loro, viene sottoscritto digitalmente il presente atto tra:

L'AMMINISTRAZIONE Comunale di Niscemi, Codice Fiscale n. 82002100855, d'ora in avanti designata con il termine A.C. per la quale interviene il Dott. Sergio Callari nella sua qualità di Responsabile della 2^a Ripartizione Politiche Sociali e Culturali, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del C.C. n. 33 del 29 maggio 2019 immediatamente esecutiva.

E

Il Sig. Giorgio Scorsone nato a Caccamo (PA) il 24/08/1965, nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Ente Soc. Coop. Soc. ISIDE codice fiscale/P. IVA n. 04416610824, con sede in Curi (PA) in Via Marchiano n. 2, iscritto all'albo regionale ex art.26, legge regionale n.22/86, anziani presso la Casa di Riposo "ISIDE" sita in Butera (CL) P.zza Gramsci n. 20/22, con una capacità ricettiva di n. 23 unità.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Niscemi in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il perverire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4^a comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nel Decreto Legislativo n.267/2000, art. 113 lett. b), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LI. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che il predetto Ente Soc. Coop. Soc. ISIDE si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Soc. Coop. Soc. ISIDE, per la gestione della casa di riposo sita in Butera (CL) in P.zza Gramsci n. 20/22, in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità. Il numero dei soggetti assistibili è puramente indicativo e potrà essere suscettibile di variazione:

- * In aumento: solo in presenza di situazioni particolari di gravità, indigenza, estrema necessità ed urgenza accertati dal Servizio Sociale del Comune;
- * In diminuzione: per dimissioni volontarie degli anziani/inabili, decesso intervenuto dopo la data di autorizzazione al ricovero e in tutti gli altri casi previsti al successivo art. 3.

Possono essere accolte altre persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità Incis. di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o coniugi; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forme temporanea, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. I gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicata il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà

del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco o del Responsabile della 2^a Ripartizione, cui deve far seguito, entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura, nonché all'impegno del soggetto o di chi ne ha la tutela ad obbligarsi al pagamento della quota di copartecipazione al costo della retta di ricovero mediante versamento della stessa direttamente alla Casa di Riposo.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegno, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C.:

- a) per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero;
- b) per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato;
- c) su segnalazione della Casa di Riposo, in caso di mancato pagamento della quota di copartecipazione al costo della retta di ricovero.

A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare upposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente, all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione;
- a relazionare semestralmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute, ad eccezione di quelle dovute per la copartecipazione al costo del servizio, la cui misura sarà sempre comunicata dall'A.C. all'atto dell'autorizzazione al ricovero.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) rappresentante legale;
- b) direttore;
- c) un assistente sociale;
- d) un fisioterapista in convenzione;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) n. 2 ausiliari: 1 per 20 utenti

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- f) un infermiere professionale in convenzione;

- g) un medico in convenzione;

- h) un animatore culturale in convenzione;

- i) n. 3 OSA;

- l) un OSS;

- m) n. 2 vigilante notturno

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio o professionale attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

In nessun caso gli operatori potranno essere utilizzati per l'espletamento di qualifiche diverse da quella principale.

Art. 6
Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N.L. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7
Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8
Limiti capacità riceutiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali «case di riposo» non può eccedere di norma il 20% della capacità riceutiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in sostanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9
Frutzione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Art. 10
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12
Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. potrà promuovere, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. potrà indire, inoltre, riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di Euro 45,02 oltre IVA se dovuta, decurtata della quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell'assistito, risultante dalla comunicazione di autorizzazione al ricovero del Responsabile del Servizio del Comune e successive variazioni, sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola per il 25% per vitto e per il 75% per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito, in base alle effettive presenze, così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

I suddetti importi, in caso di prosecuzione dei ricoveri, saranno aggiornati automaticamente con decorrenza 01/01/2022 sulla base dell'indice medio ISTAT di adeguamento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuto nel corso dell'anno 2021.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio Protocollo del Comune.

Art. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliere, come prima determinata all'art.14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n.87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliere, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri temporanei e diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. di favore di anziani o altri soggetti bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliere viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (TRE) a decorrere dal 07 dicembre 2021.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, disporre il rinnovo della presente convenzione, ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisire formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Penalità - Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.
Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Gela.

Art. 21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività della deliberazione di approvazione e per l'Ente dal 07 dicembre 2021, a prescindere dalla data della sottoscrizione.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione,

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. Casa di riposo in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con l'indicazione del relativo titolo di studio o professionale;
- Modello DURC regolarità contributiva INPS/INAIH, in corso di validità;

Art. 22

Ruvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 24

Clausola finale

Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n.136/2010

Il Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente Soc. Coop. Soc. "ISIDE", dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di assumere l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136;
- che il conto corrente dedicato, intestato all'Ente Soc. Coop. Soc. "ISIDE", sul quale il Comune di Niscemi potrà far confluire tutte le somme inerenti la presente Convenzione è il seguente: Banca Unicredit - Agenzia filiale di Caccamo - codice IBAN IT 13 E0200843150000102527647 e si avvrà di tale Conto Corrente per tutte le operazioni relative al servizio, compresi i

pagamenti delle retribuzioni del personale nonché dei compensi alla/e ditta/e a qualsiasi titolo interessate all'espletamento del servizio;

- che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato, sono le seguenti:
SCORSONE GIORGIO NATO A Caccamo (PA) IL 24/08/1965
COD. FISC. SCRGRG65M24B315J;
- di assumere l'impegno di comunicare ogni eventuale modifica dei dati sopra indicati;
- che il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, determinerà la risoluzione di diritto della convenzione.

Il presente atto, costituito di n. 5 facciate in formato PDF/A, viene sottoscritto digitalmente come segue:

- Il Sig. Scorsone Giorgio, nella sua qualità di presidente e rappresentante legale della Coop. Sociale "ISIDE" con sede in Carini (PA), mediante firma digitale rilasciata da Arubapec con validità fino al 25/01/2024;
- Il Dott. Sergio Caffari, Responsabile della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali del Comune di Niscemi, mediante firma digitale rilasciata da Arubapec S.p.a. NG CA con validità fino al 04/12/2023.